

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 settembre 2004, n. 0282/Pres.

Regolamento di esecuzione concernente le modalità di concessione di contributi pluriennali per la durata di dieci anni ai Comuni compresi nel territorio della Comunità montana della Carnia a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici delle zone montane, previsti dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 articolo 6, comma 1 e comma 4.

Art. 1
(Finalità)

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi previsti dai commi 1 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 a titolo di concorso nell'ammortamento dei mutui contratti per l'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici dei Comuni compresi nel territorio della Comunità montana della Carnia.

Art. 2
(Beneficiari)

Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni compresi nel territorio della Comunità Montana della Carnia.

Art 3
(Tipologia d'interventi ammessi a contributo)

Sono ammessi a contributo solo gli interventi urgenti sulle reti acquedottistiche esistenti atti a garantire la funzionalità dei propri impianti, ed in particolare, sulla base delle indicazioni date dalla legge n. 36 del 5 gennaio 1994 e dal D.P.C.M. del 4 marzo 1996, quelli atti a garantire:

- il contenimento delle perdite e degli sprechi;
- la regolazione e modulazione delle portate e dei carichi;
- l'affidabilità dell'insieme;
- l'elasticità di esercizio;
- la conservazione della qualità delle acque in distribuzione.

Art. 4
(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei contributi, datate e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Ente, devono essere presentate direttamente alla Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Servizio per le infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento nei termini fissati dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

Per le istanze a mezzo posta, farà fede la data del timbro postale.

2. Le domande dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- a) provvedimento che dispone l'assunzione del mutuo, contratto secondo le indicazioni date dalla D.G.R. n. 1227 del 8 maggio 2003;
- b) atto di adesione dell'istituto mutuante;
- c) progetto esecutivo degli interventi da realizzare;
- d) relazione tecnica atta a fornire tutti i dati necessari per il calcolo del grado di priorità definito all'articolo 6;
- e) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante attestante:
 - I) l'inserimento dei lavori previsti nel programma triennale dei lavori pubblici;
 - II) di non aver beneficiato di altre provvidenze per l'iniziativa proposta;
 - III) l'effettivo costo dell'I.V.A. per l'Ente in quanto soggetta/non soggetta a recupero.

3. Per quanto riguarda le domande già presentate ai sensi della legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 6, commi 1 e 4, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non conformi alle disposizioni del medesimo potranno essere regolarizzate su segnalazione della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici entro i termini di cui all'articolo 5.

4. Tutta la documentazione dovrà essere presentata in duplice copia.

Art. 5

(Concessione del contributo)

1. Il procedimento istruttorio segue la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000.

2. Le domande non corredate dalla documentazione prescritta o non contenenti le integrazioni richieste, qualora non perfezionate a seguito di specifica richiesta dell'ufficio istruttore entro 30 giorni dalla medesima, sono considerate inammissibili e conseguentemente vengono archiviate e ne viene data comunicazione all'interessato.

3. La Regione si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica. In caso di mancata o incompleta risposta alla richiesta di integrazione istruttoria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa, la domanda di contributo viene archiviata e ne viene data comunicazione all'interessato.

Art. 6

(Spesa ammissibile e criteri di priorità)

1. Il contributo può essere concesso nella misura massima del 100% degli oneri di ammortamento del mutuo contratto per la parte di spesa ritenuta ammissibile, e nel limite di 75.000,00 euro fissato dalla legge regionale 25 gennaio 2002 n. 3, articolo 6, comma 4.

2. I contributi possono essere concessi esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

3. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2 della legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, per la formazione della specifica graduatoria si procederà all'individuazione del grado di priorità della domanda sulla base dei seguenti parametri:

- grado di protezione delle opere di captazione;
- età media della rete di adduzione;
- percentuale perdite della rete acquedottistica calcolata come rapporto tra il volume giornaliero d'acqua prelevato dalle opere di captazione e il volume d'acqua giornaliero utilizzato dalle utenze;

Il grado di priorità della domanda è derivato dalla somma dei punteggi ottenuti da ognuno dei parametri secondo le seguenti tabelle:

<i>Grado di protezione delle opere di captazione</i>	<i>punteggio</i>
Opera di captazione priva di zona di tutela assoluta e di zona di rispetto	1.00
Opera di captazione dotata di sola zona di rispetto	0.75
Opera di captazione dotata di sola zona di tutela assoluta	0.50
Opera di captazione dotata di zona di tutela assoluta e di zona di rispetto	0.25

<i>Età media della rete di adduzione E_{ad}</i>	<i>punteggio</i>
$E_{ad} \geq 40$ anni	1.00
$25 \text{ anni} \leq E_{ad} < 40$ anni	0.75
$10 \text{ anni} \leq E_{ad} < 25$ anni	0.50
$E_{ad} < 10$ anni	0.25

<i>% perdite della rete di distribuzione P_d</i>	<i>punteggio</i>
$P_d \geq 45\%$	1.00
$35\% \leq P_d < 45\%$	0.80
$25\% \leq P_d < 35\%$	0.60
$15\% \leq P_d < 25\%$	0.40
$P_d < 15\%$	0.20

Nel caso l'impianto acquedottistico sia dotato di opere di captazione che presentino grado di protezione diverso, il punteggio si calcola come media ponderata dei punteggi attribuiti alle singole opere di captazione proporzionalmente alla portata prelevata dalle stesse.

Nel caso che la rete di adduzione presenti tratti realizzati in età diverse, si calcola l'età media come media ponderata dell'età di ogni singolo tratto proporzionalmente alla lunghezza dello stesso.

4. La domanda che presenta grado di priorità più elevato ha diritto di precedenza nell'assegnazione del contributo.

5. In caso di parità di grado di priorità tra due o più domande sarà data precedenza a quella del richiedente che presenta un rapporto minore tra il costo totale degli interventi previsti e il numero di utenze servite dalla rete acquedottistica comunale.

6. Si procede al soddisfacimento delle domande idonee pervenute in base alla graduatoria sopra richiamata, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

7. Nell'eventualità che una domanda sia collocata in una posizione di graduatoria tale da consentire la concessione del contributo richiesto solamente in maniera parziale, tale contributo potrà essere concesso previa accettazione da parte del beneficiario e attestazione del medesimo di provvedere con fondi propri alla copertura della spesa eccedente il contributo. In alternativa il richiedente potrà dichiarare di accettare il contributo ridotto, attestando contestualmente che intende realizzare l'intervento nei limiti dell'importo concedibile e che l'intervento stesso, sia pure ridimensionato, è comunque rispondente alla finalità dell'attuazione di interventi urgenti atti a garantire la funzionalità degli impianti acquedottistici. In caso di mancata accettazione si procederà con identiche modalità nei confronti del richiedente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

Art. 7

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo pluriennale è erogato, tramite apertura di un ruolo di spesa fissa per il pagamento, direttamente all'Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 13 del 9 novembre 1998.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile risulti diversa da quella inizialmente concessa, l'erogazione delle annualità, sarà rideterminata di conseguenza.

Art. 8

(Disposizioni generali)

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni date dalla legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000, dalla legge regionale n. 14 del 31 maggio 2002 e relativo Regolamento e dalle Norme regionali in materia di enti locali.

Art. 9

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.